

**AVVISO PUBBLICO QUADRO 2015
INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

Domande frequenti:

SEZIONE Articolo 7 - SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

7.1 DOMANDA

E' possibile richiedere il finanziamento per l'acquisto di più macchine?

RISPOSTA

Sì, ma solo se tutte le macchine ricadono nella definizione di cui all'art. 2, lettere a), b), c), f), g) del D. Lgs. 17/2010 e sono riconducibili alla medesima tipologia di intervento indicata in fase di domanda.

7.2 DOMANDA

È ammissibile a contributo l'acquisto di una macchina che sia stata oggetto di modifiche sostanziali, tali che il fabbricante abbia la necessità di provvedere a tutti gli adempimenti propedeutici all'immissione sul mercato?

RISPOSTA

La direttiva macchine non si applica all'immissione sul mercato di macchine usate o di seconda mano. Essa si applica però anche alle macchine basate su macchine usate che sono state trasformate o ricostruite in modo così sostanziale da poter essere considerate macchine nuove. Il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato dell'UE di una macchina o della sua messa in servizio per la prima volta nell'UE, che si tratti del fabbricante, dell'importatore, del distributore o dello stesso utilizzatore, dovrà soddisfare tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 17/2010.

Pertanto, tecnicamente, una macchina per la quale vi sia il soddisfacimento di quanto appena riportato può essere ammessa a finanziamento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti dell'Avviso.

7.3 DOMANDA

Quali sono le condizioni per l'acquisto di nuove macchine?

RISPOSTA

Le macchine finanziabili devono ricadere nella definizione di cui all'art. 2, lettere a), b), c), f), g) del D. Lgs. 17/2010 e per esse vale quanto segue:

- a) le macchine da acquistare devono essere non usate e conformi a detto decreto;
- b) nel caso in cui la "Tipologia di intervento" (v. Allegato 1, Tabella 2, sezione 3) richieda la sostituzione, le macchine sostituite devono essere alienate dall'impresa. Esse possono essere vendute o permutate solo qualora siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. In caso contrario devono essere rottamate.

7.4 DOMANDA

E' finanziabile l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 2.4 della Parte II dell'allegato V del D. Lgs. 81/2008 attraverso l'installazione di una struttura di protezione in caso di capovolgimento e cinture di sicurezza?

RISPOSTA

No, l'intervento non è finanziabile in quanto non rientra nelle soluzioni tecniche previste nella tabella 1 dell'Allegato 1.

SEZIONE A1 - ALLEGATO 1 - PROGETTI DI INVESTIMENTO

A1.1 DOMANDA

È possibile presentare un progetto di cui solo una parte è finanziabile?

RISPOSTA

Sì, purché sia presente un'analisi dei costi tale da consentire la selezione degli interventi da finanziare e la differenziazione delle relative spese.

A1.2 DOMANDA

Nel caso delle Tipologie di intervento d) e g), la macchina da acquistare deve avere caratteristiche di prestazione e potenzialità equivalenti a quelle della macchina da sostituire?

RISPOSTA

Le macchine da acquistare devono avere le principali caratteristiche operative e funzionali analoghe a quelle sostituite, anche se eventualmente con prestazioni diverse.

A1.3 DOMANDA

Se si intende realizzare un intervento di riduzione del rischio da agenti chimici in vari reparti con l'installazione di diversi dispositivi di aspirazione, poiché nei diversi reparti gli agenti chimici da abbattere sono differenti, si può presentare un progetto complessivo?

RISPOSTA

Sì, purché sia riconducibile alla medesima tipologia di intervento, ossia agenti chimici cancerogeni e mutageni o agenti chimici pericolosi

A1.4 DOMANDA

Per un progetto di tipologia **h** (Eliminazione e/o riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale di carichi ...) cosa si intende per indice di rischio LI calcolato secondo la norma UNI ISO 11228-1:2009?

RISPOSTA

L'indice di rischio LI, sebbene non espressamente citato nella UNI ISO 11228-1, è definito nel ISO/TR 12295:2014. Esso corrisponde al rapporto tra la massa dell'oggetto movimentato m_A e la massa di riferimento m_R calcolata secondo quanto esposto nel punto A.7.2 della UNI ISO 11228-1:2009. In sostanza:

$$LI = m_A / m_R$$

Con

$$m_R = m_{ref} \times h_M \times v_M \times d_M \times a_M \times f_M \times C_M$$

A1.5 DOMANDA

Per un progetto di tipologia **h** (Eliminazione e/o riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale di carichi ...) relativo ad attività di traino e spinta di un carico, cosa si intende per indice di rischio IR (valutato secondo il metodo 1 della norma UNI

ISO 11228-2: 2009) e limite di sicurezza LS (calcolato con il metodo 2 della norma UNI ISO 11228-2: 2009)?

RISPOSTA

Ai fini dell'Avviso Pubblico va considerato:

- a) come indice di rischio IR, il rapporto tra il valore della forza misurata e quello della forza raccomandata (metodo 1 della norma UNI ISO 11228-2);
- b) come limite di sicurezza LS, il rapporto tra la forza misurata ($F_{misurata}$) ed il valore FR, che si ottiene moltiplicando il valore della forza limitante minima (F_{min}) e un moltiplicatore di rischio m_r , secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 3.2.2.2.4 della UNI ISO 11228-2. In pratica:

$$LS = \frac{F_{misurata}}{F_R}$$

con:

$$F_R = m_r \cdot F_{min}$$

dove:

$m_r = 0,85$ rappresenta il limite superiore della "fascia verde";

$m_r = 1$ rappresenta il limite superiore della "fascia gialla".

A1.6 DOMANDA

Per un progetto di tipologia **h** (Eliminazione e/o riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale di carichi ...), in un'attività di traino e spinta di un carico, quale fase della movimentazione va considerata ai fini della valutazione dei rischi da sovraccarico biomeccanico?

RISPOSTA

Poiché nelle operazioni di traino e spinta di un carico è importante valutare l'entità del sovraccarico biomeccanico in tutte le fasi della movimentazione, occorrerà calcolare l'indice di rischio IR o il limite di sicurezza LS con riferimento sia alla *forza iniziale* richiesta per muovere il carico sia alla *forza sostenuta* (o di mantenimento) necessaria a consentire lo spostamento del carico lungo il tragitto.

A1.7 DOMANDA

Per un progetto di tipologia **h** (Eliminazione e/o riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale di carichi ...) è possibile accedere al finanziamento qualora, pur risultando l'indice di rischio inferiore a 1, si rileva un numero predominante di fattori di rischio presenti per cui il rischio va classificato nella zona rossa (punto A.3, Fase 3, condizione b della norma UNI ISO 11228-2)?

RISPOSTA

Ai fini dell'Avviso Pubblico è necessario basarsi su criteri univoci. Pertanto, qualora l'indice di rischio IR sia inferiore a 1, indipendentemente dalla presenza di fattori di rischio, non sussistono i criteri per accedere al finanziamento.

A1.8 DOMANDA

Per un progetto di tipologia **h** (Eliminazione e/o riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale di carichi ...) relativo ai rischi da sovraccarico biomeccanico connessi alla movimentazione di oggetti leggeri ad alta frequenza, la loro valutazione può essere effettuata solo con i protocolli OCRA e Check list OCRA oppure possono essere impiegati anche altri metodi citati e discussi nella UNI ISO 11228-3 (es. HAL /ACGIH TLV, Strain Index ecc.)?

RISPOSTA

Il bando prevede unicamente l'impiego dei protocolli di valutazione citati (OCRA e Check List OCRA). Qualora la valutazione sia stata effettuata con protocolli di altro tipo, per

quanto contemplati dalla UNI ISO 11228-3, ai fini della concessione del finanziamento essa dovrà essere rielaborata esclusivamente con uno dei due metodi citati.

A1.9 DOMANDA

Per un progetto di tipologia **h** (Eliminazione e/o riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale di carichi ...) è possibile accedere al finanziamento qualora l'indice di rischio risulti inferiore a 2 ma, oltre alle operazioni di sollevamento, sia richiesto il trasporto degli oggetti?

RISPOSTA

Ai fini del presente bando è necessario fare riferimento al valore dell'indice di rischio LI. Pertanto, qualora tale parametro risulti inferiore a 2, indipendentemente dalla necessità di trasporto degli oggetti movimentati, non sussistono i criteri per accedere al finanziamento.

A1.10 DOMANDA

Per un progetto di tipologia **h** riguardante la movimentazione manuale dei pazienti (punto 4 a pag. 13 dell'Allegato 1) è possibile accedere al finanziamento con un progetto che preveda la ristrutturazione dei reparti di degenza o l'acquisto/sostituzione dei letti di degenza e delle carrozzine?

RISPOSTA

È possibile accedere al finanziamento esclusivamente qualora gli interventi in progetto, disciplinati dai punti 5 e 8 dell'Avviso Pubblico, siano compatibili con le "soluzioni tecniche" previste dall'allegato 1 tabella 1 per la specifica tipologia di intervento **h**

A1.11 DOMANDA

Un progetto di eliminazione di uno dei due agenti cancerogeni presenti in azienda è da attribuire alla tipologia a "Eliminazione di tutti gli agenti chimici cancerogeni o mutageni (escluso amianto) o adozione di un sistema chiuso nella loro produzione o utilizzazione" oppure alla tipologia f "Riduzione del rischio legato ad agenti chimici pericolosi e/o agenti chimici cancerogeni o mutageni (escluso amianto)"?

RISPOSTA

L'intervento in questione consiste nell'eliminazione di un solo agente e non di tutti gli agenti cancerogeni o mutageni e quindi non rientra nella tipologia **a** bensì nella tipologia **f**.

A.1.12 DOMANDA

Per un progetto di tipologia **g** (sostituzione di macchine per la riduzione del rischio da vibrazioni), quali grandezze/parametri occorre fornire per definire il valore di esposizione iniziale e quindi accedere al finanziamento?

RISPOSTA

Ai fini dell'ammissibilità del progetto occorre fornire il valore dell'esposizione giornaliera iniziale A(8) per i lavoratori/mansioni che utilizzano le macchine oggetto della sostituzione. Occorre quindi esplicitare i valori di accelerazione (" a_w " corpo intero o " a_{hv} " mano braccio) riportati nel DVR nella parte relativa al rischio vibrazioni, relativi alle macchine da sostituire, e i tempi di esposizione che concorrono a formare il valore di A(8); tali valori dovranno essere riportati coerentemente in perizia giurata. I contenuti della perizia giurata che non trovano corrispondenza nel DVR non potranno essere tenuti in considerazione ai fini dell'ammissibilità del progetto.

A.1.13 DOMANDA

Per un progetto di tipologia **g** (sostituzione di macchine per la riduzione del rischio da vibrazioni), cosa si intende per "livelli di vibrazioni"? Si riferiscono solo alla macchina da acquistare? Quali sono le modalità ammesse per la loro determinazione?

RISPOSTA

Per "livelli di vibrazione" si devono intendere i valori di accelerazione (emissioni) dichiarati dal costruttore e non i valori di esposizione giornaliera A(8). I valori di accelerazione si riferiscono sia alla macchina da sostituire che a quella da acquistare. Essi possono essere desunti in prima istanza dalla documentazione tecnica a corredo delle macchine o attraverso l'utilizzo di banche dati di cui all'art. 202 comma 2 del D. Lgs. 81/08.

Tali valori devono essere confrontabili e quindi riferiti alle stesse norme tecniche e ad analoghe condizioni operative.

Se si utilizzano valori e informazioni contenuti in banche dati, studi e misurazioni è necessario riportare la fonte documentale e il caso specifico cui si è fatto riferimento, avendo cura che esso riguardi una macchina identica a quella da sostituire nelle analoghe condizioni operative (lavorazioni e/o mansioni svolte).

Nel caso in cui non esista una norma di riferimento specifica per particolari tipologie di macchine, ovvero l'azienda non disponga di entrambi i valori di emissione dichiarati secondo le stesse norme tecniche nelle analoghe condizioni operative, il richiedente potrà integrare la perizia giurata con i valori di accelerazione rilevati sulla macchina da acquistare secondo le stesse norme e analoghe condizioni operative di quella da alienare. Nel caso in cui non sia possibile procedere come sopra, per l'indisponibilità della macchina da acquistare, il richiedente ha facoltà, per il buon esito del finanziamento, di stimare e motivare il miglioramento in perizia giurata, fornendo successivamente (in fase di rendicontazione) i valori di accelerazione della macchina acquistata rilevati tramite le misurazioni dirette. Si ricorda a tal proposito che è obbligatorio per il Datore di Lavoro aggiornare il DVR con il mutato rischio vibrazioni e che non sono finanziabili le spese inerenti all'aggiornamento della valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008.

A.1.14 DOMANDA

Per un progetto di tipologia **g** (sostituzione di macchine per la riduzione del rischio da vibrazioni) è lecito paragonare tra loro i livelli di vibrazione dichiarati dal fabbricante (emissioni) della macchina da acquistare e della macchina da sostituire quando fanno riferimento a norme tecniche/condizioni operative diverse?

RISPOSTA

No. Le modalità di esecuzione delle prove previste dalla varie norme tecniche condizionano fortemente i livelli di accelerazione rilevati.

Pertanto, tra macchina da sostituire e da acquistare, il confronto tra i livelli di vibrazione dichiarati dal fabbricante è plausibile solo quando la rilevazione delle accelerazioni si basi su procedure di prove standardizzate che fissino omogeneamente in entrambi i casi almeno i parametri essenziali (es. materiali lavorati, velocità di avanzamento, tipologia di lavorazione, utensile usato, ecc.) e siano riferite ad analoghe attività lavorative.

A.1.15 DOMANDA

Per un progetto di tipologia **g** (sostituzione di macchine per la riduzione del rischio da vibrazioni), è possibile utilizzare fattori correttivi di cui al Rapporto Tecnico UNI CEN/TR 15350:2013? Se sì, in che limiti?

RISPOSTA

I fattori moltiplicativi correttivi non sono previsti né dal D.Lgs.81/08 né dalla norma UNI EN 5349-1:2004, ma è prassi consolidata il loro utilizzo ai fini prevenzionali per tener

conto delle discrepanze rilevate tra i livelli di vibrazione misurati in campo e quelli dichiarati dai fabbricanti per alcune tipologie di macchine che generano vibrazioni al sistema mano-braccio. Pertanto ai fini dell'Avviso Pubblico si ritiene ammissibile l'uso dei fattori correttivi di cui al UNI CEN/TR 15350:2013 in fase di redazione del DVR relativamente al solo rischio vibrazioni mano-braccio (HAV) e solo applicandoli ai dati dichiarati dal fabbricante della macchina da sostituire.

A.1.16 DOMANDA

Per un progetto di tipologia **g** (sostituzione di macchine per la riduzione del rischio da vibrazioni), è possibile l'utilizzo della tabella tratta dal Rapporto Tecnico ISO/TR 25398:2006 contenente le principali tipologie di macchine per movimento terra, lavorazioni e gli associati livelli di vibrazioni trasmesse al corpo intero, al fine di dichiarare i livelli di vibrazioni al corpo intero delle macchine da sostituire/acquistare?

RISPOSTA

No. Lo stesso Rapporto Tecnico precisa che con esso si intende fornire solo un metodo per determinare l'esposizione giornaliera a vibrazioni, in accordo con la Norma ISO 2631 e EN 14253, mediante l'utilizzo di una tabella di possibile correlazione tra le principali tipologie di macchine (pala meccanica, escavatore, etc.) e i livelli di vibrazioni delle lavorazioni associate. Tuttavia, nel Rapporto Tecnico è precisato che detta tabella non comprende tutte le marche e i modelli delle macchine per il movimento terra e soprattutto che non fa riferimento alle reali condizioni di utilizzo specifiche, ad esempio al diverso operatore addetto alla conduzione, alla velocità di avanzamento, al tipo di inerti movimentati, ecc., come invece è richiesto per la valutazione del rischio.

A.1.17 DOMANDA

Per un progetto di tipologia **g** (sostituzione di macchine per la riduzione del rischio da vibrazioni), come si deve tener conto della deviazione standard nei livelli di vibrazione?

RISPOSTA

L'uso della deviazione standard non è obbligatorio. È necessario tuttavia, per la confrontabilità, che i valori di accelerazione (livelli di vibrazione) della macchina da sostituire e da acquistare siano o entrambi comprensivi o entrambi non comprensivi di deviazione standard. Ad esempio nel confronto tra valori desunti da Banche Dati e valori direttamente misurati si potrà scegliere tra valore medio o valore comprensivo di deviazione standard a seconda che per i valori misurati direttamente in campo si intenda calcolare o meno la deviazione standard.

A.1.18 DOMANDA

Per un progetto di tipologia **g** (sostituzione di macchine per la riduzione del rischio da vibrazioni), esistono norme specifiche per la dichiarazione dei livelli di vibrazione (emissioni) relative al corpo intero (WBV) da parte dei costruttori per i trattori, per i carrelli elevatori e per le macchine movimento terra che rendano confrontabili i valori di costruttori diversi?

RISPOSTA

I valori di accelerazione (emissioni) dichiarati dai costruttori dei trattori possono essere determinati secondo la norma ISO 5008:2002; quelli dei carrelli elevatori possono essere determinati secondo la norma UNI EN 13059:2008; per quanto riguarda le macchine per movimento terra (pale, ruspe, terne, escavatori ecc.) non esiste una norma specifica che riporti una procedura di prova standardizzata per la rilevazione delle accelerazioni al corpo intero in campo rappresentativa delle reali condizioni di lavoro (WBV).

A1.19 DOMANDA

Una macchina con anno di costruzione "ante 1996" che si intende sostituire deve obbligatoriamente essere rottamata?

RISPOSTA

Nel caso in cui la tipologia di intervento richieda la sostituzione, le macchine sostituite devono essere alienate dall'impresa. La rottamazione della macchina da sostituire è una facoltà sempre concessa come modalità di alienazione. Essa è obbligatoria solo quando la medesima macchina non sia conforme alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

A1.20 DOMANDA

Per un progetto di tipologia **d** (sostituzione di macchine/trattori per la riduzione del rischio rumore), cosa deve contenere e indicare la perizia giurata? E nel caso in cui non siano disponibili le informazioni relative ai livelli di rumore cosa si deve fare?

RISPOSTA

La perizia giurata deve fornire elementi che consentano la valutazione tecnica dell'istanza in fase di domanda, riportando quindi informazioni sulla situazione ante intervento e sul progetto che l'impresa intende realizzare.

In particolare, qualora la tipologia di intervento sia relativa alla riduzione del rischio rumore delle macchine, nel modulo B1 è necessario indicare:

- per le macchine da acquistare:
 - il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A,
 - il livello di potenza acustica (sonora) ponderato A emesso dalla macchina;
- per le macchine da sostituire:
 - il valore di esposizione iniziale,
 - il valore di potenza acustica (sonora) ponderato A emesso dalla macchina,
 - il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A o il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A.

Nel caso in cui l'intervento sia relativo alla sostituzione di trattori, nel modulo B1 è necessario indicare:

- per il trattore da acquistare:
 - se il trattore è omologato in conformità alla direttiva 2003/37/CE il livello sonoro all'orecchio del conducente, misurato conformemente alla direttiva 2009/76/CE,
 - se il trattore è omologato in conformità al Regolamento 167 del 2013 il livello sonoro all'orecchio del conducente misurato conformemente all'allegato XIII del regolamento 1322/2014.
- per il trattore da sostituire:
 - il valore di esposizione iniziale,
 - il livello sonoro all'orecchio del conducente valutato nelle stesse condizioni previste dal costruttore del trattore da acquistare.

I valori di esposizione iniziali sono da intendersi solo quelli di esposizione giornaliera dei lavoratori al rumore (LEX,8h) ante intervento, riferiti allo svolgimento dell'attività lavorativa prima della sostituzione della macchina/trattore. Detti valori, desumibili e in varia forma contenuti nella obbligatoria valutazione dei rischi aziendali o documento equipollente, sono anche necessari per motivare la scelta della tipologia di intervento **d** (allegato 1, tabella 2, sez. 3 dell'Avviso), in accordo a quanto previsto dall'art. 189 del D. Lgs. 81/2008 e a quanto riportato nella nota tecnica dell'Allegato 1.

Qualora i valori relativi alla macchina/trattore da sostituire non siano direttamente disponibili possono essere desunti da banche dati, studi e misurazioni la cui validità sia riconosciuta dalla Commissione Consultiva Permanente di cui all'art. 6 del D. Lgs. 81/2008, riportando la fonte documentale e il caso specifico cui si è fatto riferimento. È

evidente che in tali casi i valori devono riguardare una macchina/trattore identica/o a quella/o da sostituire.

Per le macchine da sostituire, nel caso in cui il valore di potenza acustica (sonora) e/o il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A o il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A non siano desumibili nei modi sopra indicati sarà necessario rilevare tali valori attraverso misure e calcoli nelle effettive condizioni di impiego delle macchine stesse. A tal fine potranno essere utilizzate procedure di rilievo della potenza acustica (sonora) secondo il metodo di controllo della norma UNI EN ISO 3746-2011, utilizzabile per misure in situ, o altri metodi e norme con grado di precisione maggiore o equivalente.

Per i trattori da sostituire, nel caso in cui il livello sonoro all'orecchio del conducente non sia desumibile nei modi sopra indicati sarà necessario rilevare lo stesso in conformità alla direttiva 2009/76/CE o all'allegato XIII del regolamento 1322/2014.

Si precisa inoltre che per quanto concerne le spese tecniche e assimilabili sono finanziabili, nei limiti previsti dall'Allegato 1 all'Avviso, le spese eventualmente necessarie alla determinazione, per le macchine, del valore di potenza acustica (sonora) e il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A o, per i trattori, del livello sonoro all'orecchio del conducente in conformità alla direttiva 2009/76/CE o all'allegato XIII del regolamento 1322/2014 di cui sopra. Non sono invece finanziabili spese inerenti all'aggiornamento della valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs 81/2008.

A1.21 DOMANDA

Un autocarro con cassone ribaltabile per il movimento terra può rientrare nella richiesta di contributo?

RISPOSTA

L'Avviso Pubblico consente l'ammissione al contributo di progetti che prevedono l'acquisto di macchine non usate e conformi al D. Lgs. 17/2010. Dal campo di applicazione di tale decreto sono esclusi i veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della legge 27 dicembre 1973 n.942 e s.m.i. di recepimento della direttiva 70/156/CEE (sostituita dalla direttiva 2007/46/CEE recepita il 29 aprile 2009), ad eccezione delle macchine installate su tali veicoli. Un autocarro con cassone ribaltabile non è, pertanto, finanziabile nel suo insieme se è il risultato del montaggio di un cassone su un veicolo obbligatoriamente omologato per essere utilizzato su strada. In qualità di elemento ribaltabile, il solo cassone è disciplinato dal D. Lgs. 17/2010 e come tale risulta ammissibile al finanziamento, conformemente alle prescrizioni dell'Avviso Pubblico.

SEZIONE A2 - ALLEGATO 2 - PROGETTI RESPONSABILITÀ SOCIALE E MODELLI ORGANIZZATIVI

A2.1 DOMANDA

È finanziabile un sistema di gestione realizzato secondo la ISO 9001 o la ISO 14001, EMAS?

RISPOSTA

No. Tali sistemi non riguardano la gestione della sicurezza sul lavoro.

A2.2 DOMANDA

Sono ammesse a finanziamento le visite preliminari e gli audit di mantenimento di un sistema di gestione della sicurezza certificato?

RISPOSTA

Sì, qualora effettuati e rendicontati entro i termini di realizzazione del progetto previsti dall'Avviso.

A2.3 DOMANDA

I sistemi di gestione integrati (ad es. qualità, ambiente, sicurezza, etc.) possono essere finanziati?

RISPOSTA

Sì, ma solo per la parte strettamente attinente al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro e quindi con un'analisi dei costi che consenta di differenziare le relative spese.

A2.4 DOMANDA

Sono finanziabili gli investimenti propedeutici all'implementazione di un SGSL (acquisti macchine, messa a norma impianti, ecc.)?

RISPOSTA

No, l'impresa può presentare un solo progetto riguardante una tipologia di intervento tra quelle ammesse a contributo (progetti di investimento o progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale).

A2.5 DOMANDA

Per l'implementazione di un SGSL sono finanziabili i costi del software on line necessario per l'implementazione e finalizzato esclusivamente ad essa (programmi specifici e non pacchetti office o simili)?

RISPOSTA

No, l'art. 8 dell'Avviso esclude le spese di hardware, software e sistemi di protezione informatica.

A2.6 DOMANDA

Sono rimborsabili le spese per le certificazioni degli SGSL fuori accreditamento?

RISPOSTA

Sì, le spese di certificazione di organismi non accreditati sono riconoscibili nei limiti previsti dalla Tabella A dell'Allegato 2.

A2.7 DOMANDA

Quali modelli organizzativi e gestionali asseverati sono oggetto di finanziamento?

RISPOSTA

Sono ammessi a finanziamento i modelli organizzativi e gestionali di cui all'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 asseverati in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile. Vengono riconosciute solo le spese di asseverazione effettuata seguendo tale prassi di riferimento dalle aziende del settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile, nei limiti previsti dalla Tabella A dell'Allegato 2.

A2.8 DOMANDA

Il costo sostenuto per l'ottenimento di un'attestazione di conformità secondo un Documento Tecnico Procedure Semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese, emesso da un Organismo di Certificazione, può rientrare tra le spese di certificazione rimborsabili?

RISPOSTA

No, le spese di certificazione finanziabili sono quelle inerenti alla certificazione di un SGSL BS OHSAS 18001:07 adottabile all'interno del modello conforme all'art. 30 e non

quelle inerenti a un'attestazione di conformità secondo un Documento Tecnico emesso da un Organismo di Certificazione.

A2.9 DOMANDA

I modelli di organizzazione e di gestione idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al D. Lgs. 231/2001 possono essere finanziati?

RISPOSTA

Sì, ma solo per quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 e quindi in fase di preventivo e di rendicontazione devono essere esplicitati i costi relativi alla sola parte di salute e sicurezza che verranno riconosciuti nei limiti previsti dalla Tabella A dell'Allegato 2.

A2.10 DOMANDA

Per l'adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 sono ammesse a finanziamento le spese di formazione?

RISPOSTA

Sì, sono ammesse a finanziamento le eventuali spese di formazione inerenti al nuovo modello organizzativo. Esse rientrano nel massimale finanziabile previsto per le spese di consulenza, calcolato in base ai criteri di cui alla NOTA TECNICA dell'allegato 2 dell'Avviso.

SEZIONE A3 - ALLEGATO 3 - BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

A3.1 DOMANDA

Nel caso di interventi di rimozione di coperture in cemento amianto, gli eventuali costi relativi alla posa in opera del materiale sostitutivo sono compresi tra quelli finanziabili?

RISPOSTA

Sì, nel caso di interventi di sostituzione delle coperture in cemento amianto, i costi relativi alla posa in opera del materiale sostitutivo sono compresi tra quelli finanziabili. Le spese di posa in opera della nuova copertura rientrano infatti tra quelle indispensabili alla completezza dell'intervento. L'unica limitazione posta nell'Allegato 3 dell'Avviso pubblico riguarda il mero costo del materiale sostitutivo che viene computato nella misura massima di 25 € per metro quadro di copertura rimossa e da sostituire. Nei preventivi presentati in caso di superamento del click-day dovranno quindi essere evidenziati i costi relativi all'acquisto del materiale sostitutivo delle coperture rimosse.

A3.2 DOMANDA

Nel caso di rimozione di coperture in cemento amianto, è finanziabile il rifacimento di una copertura avente superficie maggiore di quella in MCA rimossa?

RISPOSTA

Nel caso in cui la superficie della copertura sostitutiva ecceda quella della copertura in MCA preesistente, nel computo delle spese di progetto si terrà conto unicamente della porzione riferibile alla sostituzione della copertura rimossa. La porzione eccedente sarà quindi interamente a carico del richiedente.

A3.3 DOMANDA

Nel caso di rimozione di coperture in cemento amianto, al punto A della perizia giurata cosa si intende per "metri quadrati di copertura in MCA da rimuovere"?

RISPOSTA

Si intende lo sviluppo della superficie dei materiali in cemento amianto da rimuovere e inviare in discarica. Nel caso di falde parzialmente sovrapposte o di presenza di sottocopertura in materiale contenente amianto si dovranno quindi indicare i metri quadri complessivamente sviluppati.

A3.4 DOMANDA

Nel caso di rimozione di coperture in cemento amianto, al punto A della perizia giurata cosa si intende per "metri quadrati di copertura in MCA da sostituire"?

RISPOSTA

In questo caso si intende lo sviluppo della superficie da ricoprire tenendo conto dell'eventuale pendenza preesistente ma senza considerare eventuali sovrapposizioni tra gli elementi.

A3.5 DOMANDA

Nel caso di rimozione di coperture in cemento amianto, qualora queste siano costituite da falde in pendenza, nel calcolo della superficie si considera quella in pianta o quella derivante dal calcolo dello sviluppo in funzione dell'inclinazione?

RISPOSTA

In questo caso è ammesso calcolare i metri quadri della copertura da rimuovere tenendo conto dell'inclinazione della falda.

A3.6 DOMANDA

Le spese relative alla redazione e presentazione alla ASL del Piano di lavoro redatto ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 81/2008 sono comprese tra quelle finanziabili?

RISPOSTA

Sì, le spese per la redazione e presentazione del piano di lavoro sono finanziabili come spese tecniche e assimilabili.

A3.7 DOMANDA

È possibile che i fornitori siano più di uno, ad esempio uno per lo smaltimento ed uno per il rifacimento della copertura in MCA?

RISPOSTA

L'Avviso non prevede limiti nel merito delle questioni poste, purché gli interventi di rimozione e trasporto dei MCA siano svolti da ditte qualificate e iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto, secondo quanto previsto dall'Allegato 3 all'Avviso pubblico.

A3.8 DOMANDA

La posa in opera di un nuovo mattonato o di un parquet sopra una pavimentazione in vinile amianto rientra tra gli interventi di bonifica finanziabili?

RISPOSTA

No. L'intervento descritto non comporta la rimozione del materiale contenente amianto ed è quindi escluso dagli interventi finanziabili come specificato al punto 2 dell'Allegato 3 dell'Avviso pubblico.

A3.9 DOMANDA

Nel caso in cui l'oggetto della locazione sia una porzione dell'immobile, l'azienda locataria può chiedere il contributo sull'intera copertura, posto che in caso di mancata eliminazione integrale dell'amianto sull'intera copertura il rischio amianto per i propri dipendenti continuerebbe a sussistere?

RISPOSTA

No, l'Avviso pubblico ISI 2015 prevede, nell'Allegato 3, che nel caso di locazioni parziali di immobili sia finanziata la sola quota parte dei lavori riguardante la porzione di immobile non locata e utilizzata direttamente dai dipendenti dell'impresa richiedente.

A3.10 DOMANDA

Per la tipologia d'intervento "Rimozione di coperture in MCA", sono incluse nel contributo le opere che interessano le parti strutturali della copertura (per esempio la sostituzione di arcarecci, travi, capriate, solai, ecc.)?

RISPOSTA

Gli interventi di cui all'Allegato 3 dell'Avviso Pubblico si riferiscono alla rimozione con successivo trasporto e smaltimento in discarica autorizzata dei MCA. Le spese ammissibili sono quelle direttamente necessarie all'intervento nonché quelle accessorie o strumentali funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza. Nel caso della rimozione della copertura in MCA come spese accessorie si intendono quelle di sostituzione del materiale nocivo ma non quelle relative al rifacimento/consolidamento delle relative strutture di sostegno.

Pertanto, poiché nel caso dei tetti i materiali contenenti amianto fungono da manto di copertura di edifici, capannoni, ecc., potrà essere ammesso a finanziamento il rifacimento del solo manto di copertura in quanto costituisce sostituzione del materiale nocivo causa del rischio, con esclusione degli eventuali elementi strutturali del tetto, le orditure, i solai, le travature o anche eventuali nuovi elementi tecnologici integrati, pannelli solari o moduli fotovoltaici.

A3.11 DOMANDA

Si chiede se nel caso di rimozione di coperture in MCA, tra le opere accessorie di cui al primo capoverso del punto 1 "Importo finanziabile" rientrano anche le seguenti:

- controsoffitti
- lattonerie comunemente chiamate scossaline
- canali di gronda deteriorati
- linee di vita definitive
- sicurezza per l'esecuzione del lavoro quali ponti, reti anti caduta etc.

RISPOSTA

Relativamente al quesito formulato si specifica quanto segue:

- i controsoffitti rientrano tra le opere finanziabili
- le lattonerie (scossaline) rientrano tra le opere accessorie finanziabili;
- i canali di gronda deteriorati rientrano tra le opere accessorie finanziabili;
- le linee vita definitive non rientrano nell'oggetto del finanziamento in quanto finalizzate alla prevenzione di un rischio (caduta dall'alto dopo la sostituzione della copertura) diverso da quello specifico per gli interventi dell'Allegato 3 dell'Avviso Pubblico e oggetto di uno specifico intervento dell'Allegato 1;
- la sicurezza per l'esecuzione del lavoro rientra tra le opere indispensabili per la realizzazione dell'intervento ed è quindi finanziabile.

A3.12 DOMANDA

Nel caso di interventi di rimozione di coperture in cemento amianto, quali voci rientrano nel "materiale sostitutivo" per il cui acquisto vengono computati fino a 25 € per metro quadro?

RISPOSTA

Nel caso di interventi di sostituzione delle coperture in cemento amianto, il limite di 25,00 € al metro quadrato di spesa massima computabile (e quindi finanziabile nella misura massima del 65% come le restanti spese) si riferisce ai soli materiali sostitutivi

delle coperture rimosse, quali p.es. pannelli tipo "sandwich" con intercapedine in materiale isolante, tegole, ondulati.

A3.13 DOMANDA

È possibile che la ditta edile che si occupa del rifacimento della copertura tetto subappalti ad altra ditta la rimozione e il trasporto a discarica dei MCA? Viceversa è possibile per la ditta che si occupa della rimozione e del trasporto a discarica dei MCA subappaltare ad altra ditta il rifacimento del tetto?

RISPOSTA

L'Avviso Pubblico non prevede limiti nel merito delle questioni poste, purché le fatture prodotte in fase di rendicontazione corrispondano alle spese previste riportate nella perizia giurata e purché gli interventi di rimozione e trasporto a discarica autorizzata siano svolti da ditte qualificate e iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (categorie 10A o 10B per la rimozione e categoria 5 per il trasporto fino alla discarica), secondo quanto previsto dall'Allegato 3 all'Avviso pubblico. Si segnala a questo proposito che secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 il datore di lavoro è comunque responsabile della scelta delle ditte che svolgono le operazioni di smaltimento e trasporto del MCA. In presenza di più fornitori, in caso di superamento del click-day dovranno essere allegati alla perizia i preventivi di tutti i fornitori previsti.

SEZIONE MODULO B1 – Perizia giurata

B1.1 DOMANDA

Un RSPP può redigere la perizia giurata?

RISPOSTA

Sì, purché esso sia un professionista iscritto all'ordine/collegio professionale a cui sono riconducibili le specifiche competenze tecniche attinenti la materia afferente al progetto presentato.

B1.2 DOMANDA

L'importo della fattura della perizia giurata al massimo può essere di 1.500,00 + IVA?

RISPOSTA

Secondo quanto previsto dal paragrafo 1 dell'Allegato 1 dell'Avviso pubblico, per la perizia giurata l'importo massimo concedibile è pari a 1.500 euro. Considerando che, come condizione generale, l'importo totale del progetto è finanziabile nella misura del 65%, il costo corrispondente può quindi raggiungere i 2307,69 euro al netto delle imposte. Ciò comporta che per perizie di importo superiore a 2307,69 euro al netto delle imposte non verranno comunque concessi più di 1500 euro. Inoltre, con riferimento alle voci di costo del progetto enunciate nel paragrafo 1, vale la condizione per la quale le spese tecniche e assimilabili di cui alla lettera B, tra le quali vi è quella della perizia giurata, devono rientrare nella percentuale massima delle spese direttamente necessarie all'intervento di cui alla lettera A.

SEZIONE V – VARIE

V1 DOMANDA

Quali dati vanno indicati nella sezione relativa alle Dimensioni Aziendali e al Fatturato/Bilancio?

RISPOSTA

Si devono prendere in considerazione fatturato e bilancio dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato alla data di inserimento della domanda on line. Per le imprese in contabilità semplificata e, quindi non tenute a redigere un bilancio, questi dati sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi.

Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso. Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati relativi al Fatturato/ Bilancio.

V2 DOMANDA

È finanziabile un intervento su ambienti di lavoro anche se l'impresa non è proprietaria dei locali?

RISPOSTA

Sì. Il requisito generale è il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti. È pertanto ininfluenza il fatto che l'azienda eserciti la propria attività in locali di cui è proprietaria o in locali che abbia in uso a titolo di locazione, comodato o simili. Resta fermo il vincolo del mantenimento almeno biennale dei beni acquistati o realizzati, secondo quanto previsto all'art. 22 punto c) dell'Avviso Pubblico, per cui al momento della presentazione della domanda l'impresa dovrà valutare se tale condizione potrà essere rispettata, in considerazione del prevedibile periodo di occupazione dei medesimi locali.

V.3 Domanda

Qualora la domanda di finanziamento sia presentata da una impresa, costituita in società per azioni, partecipata in misura superiore al 25% da uno o più enti pubblici, anche territoriali con popolazione superiore a 10 milioni di Euro, come si determina il punteggio relativo alla dimensione aziendale – ULA di cui alla Tabella 2, Sezione 1, degli Allegati 1, 2 e 3 all'Avviso Pubblico ISI 2015?

Risposta

Tali imprese, ai sensi del D.M. 18 aprile 2005, in materia di adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, sono sempre considerate imprese di grande dimensione. Per tale ragione le medesime, relativamente alla Tabella 2, Sezione 1, degli Allegati 1, 2 e 3 all'Avviso Pubblico ISI 2015, non possono vantare un punteggio superiore ai 12 punti, altrimenti riceverebbero un punteggio spettante alle imprese rientranti nella categoria di P.M.I. Quanto sopra premesso, al fine della determinazione del punteggio in argomento, le suddette imprese dovranno tenere conto del numero di occupati dell'impresa stessa senza sommare gli occupati presenti negli Enti pubblici anche territoriali secondo i seguenti criteri:

- L'impresa fino a 250 occupati si dovrà collocare nella fascia 201 – 250 conseguendo il punteggio pari a 12;
- L'impresa con un numero di occupati tra 251 – 500 si dovrà collocare nella relativa fascia conseguendo il punteggio pari a 9;
- L'impresa con un numero di occupati oltre i 500 si dovrà collocare nella relativa fascia conseguendo il punteggio pari a 7.